



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO

Seconda sezione civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dott. Letizia Ferrari da Grado	Consigliere Relatore
dott. Carlo Maddaloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **5174/2018** promossa da:

Parte_1 C.F. *C.F._1*),

Parte_2 (C.F. *C.F._2*),

entrambi con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliati
in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

APPELLANTI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
(*C.F._3* [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elettivamente
domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] presso il difensore avv.
[REDACTED]

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*),
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. , elettivamente domiciliato
in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] **GIA'** *CP_3*

Parte_3 (C.F. *P.IVA_3*), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
(*C.F._4* [REDACTED] ,
elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

APPELLATI

CONCLUSIONI per gli appellanti *Parte_1* **E** *Parte_2*

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione – ed in riforma dell'impugnata Ordinanza - provvisoriamente esecutiva - emessa dal Tribunale di Monza in data 20/11/18 - agli esiti di procedimento ex art.702 bis cpc (Trib. Monza – RG 1598/2011 – dr Nicola Greco), così disporre:

a) accertare e dichiarare che il danno subito dai ricorrenti è riconducibile alla condotta delle strutture sanitarie appellate *Controparte_1* e OSPEDALE [REDACTED] nella misura che l'Ill.ma Corte di Appello vorrà loro attribuire sulla scorta dell'espletata ATP e/o che risulterà in corso di causa e di giustizia;

b) per l'effetto condannare, in via tra loro concorrente e/o alternativa e/o solidale, le appellate *Controparte_1* e OSPEDALE [REDACTED] al risarcimento dei danni – patrimoniali e non – in favore dei ricorrenti, anche alla luce dell'orientamento della Giurisprudenza di legittimità citata in atto, mediante il pagamento delle seguenti somme:

IN VIA PRINCIPALE 1) quanto a *Controparte_1* e OSPEDALE [REDACTED] in via tra loro alternativa, e/o concorrente, e/o solidale, condannarli al pagamento

1.a) A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS in favore dei signori *Parte_1* (coniuge convivente) e *Parte_2* (figlio) in via tra loro solidale – della complessiva somma di € 826.546,81 (Euro ottocentoventiseimilacinquecentoquarantasei/81), ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi legali sulla sorta capitale rivalutata dal 01/01/18 al saldo;

1.b) A TITOLO DI DANNO BIOLOGICO IURE PROPRIO, DA PERDITA PARENTALE in favore del signor *Parte_1* (coniuge convivente) della complessiva somma di 305.642,75 (Euro trecentocinquemilaseicentoquarantadue/75), ovvero della diversa somma – maggiore o minore – che risulterà in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali sulla sorta capitale rivalutata dal 01/01/18 al saldo, in favore del signor *Parte_2* (figlio non convivente) della complessiva somma di € 226.767,20 (Euro duecentoventiseimilasettecentosessantasette/20), ovvero della diversa somma maggiore o minore – che risulterà in corso di causa e che l'Ill.ma Corte di Appello riterrà di giustizia anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali sulla sorte capitale rivalutata dal 01/01/18 al saldo,

IN VIA SUBORDINATA 2) ferme le domande – in via principale – ex punti 1.a) e 1.b), delle prefate conclusioni:

quanto al solo *Controparte_1*, condannarlo al pagamento, per le ragioni di cui alla premessa narrativa, la complessiva somma di € 24.006,43 (Euro ventiquattromilasei/43), a titolo danno biologico, mortis causa – iure hereditatis – o di quella diversa somma maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e che il Tribunale riterrà di giustizia anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi legali sulla sorte capitale rivalutata dal 01/01/18 al saldo;

3) in ogni caso con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

appellante:

CONCLUSIONI per l'appellata

Controparte_4

[...]

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattese le istanze avversarie, così giudicare.

In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso dai sig.ri *Pt_1* per violazione dell'art. 342 c.p.c. n.1.

Nel merito: respingere l'appello promosso dai sig.ri *Pt_1* nonché respingere tutte le domande eventualmente promosse da altre parti nei confronti di [...]

Controparte_4 confermare così l'ordinanza decisoria del Tribunale di Monza del 20.11.2018 relativa al giudizio n.1598/2018 r.g.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande formulate nei confronti di *Controparte_4*

escludere la responsabilità per il decesso della sig.ra *Persona_1*, limitare la responsabilità all'insorgenza del processo settico, conseguentemente ridurre la quantificazione del danno indicata dagli appellanti per i motivi già esposti.

Limitare l'eventuale liquidazione di spese legali in favore degli appellanti istante l'abnorme differenza tra il valore delle domande ed il valore del danno eventualmente liquidato.

CONCLUSIONI per ENTE MORALE PROVINCIA

[...]

Controparte_5

[...]

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:

- per quanto dedotto in narrativa, non risultando impugnato nei termini del rito da alcun litisconsorte l'accertamento della responsabilità dell' [...]

Controparte_6

in persona le l.r. p.t., come statuito e limitato dal Tribunale di Monza nell'ordinanza

passata in giudicato del 20/11/2018 a decisione del n.r.g. 1598/2018, estromettere la comparente dal corrente processo.

- Vinte le spese.

CONCLUSIONI per [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Voglia la Corte d'Appello:

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile l'appello proposto rivolto contro un'ordinanza di rigetto in contrasto con la disposizione dell'art. 702 ter cpc comma 6.

RIGETTARE L'APPELLO IN QUANTO INFONDATO - PER LE RAGIONI ESPOSTE - confermando l'ordinanza del 20.11.2018 resa dal Tribunale di Monza e tutte le statuizioni in essa contenute;

RESPINGERE in ogni caso nel merito le domande avanzate per i motivi esposti in narrativa sia rispetto al danno in nome proprio non esaminato dai consulenti sia il danno quali eredi.

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate dai ricorrenti sig.ri Pt_1

[...] e Parte_2, ridurre le pretese sulla base delle quote di responsabilità delle singole Strutture coinvolte e per i rispettivi capitoli di responsabilità che verranno accertati senza vincolo alcuno di solidarietà.

IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrenze, ivi compreso rimborso forfettario 15%, a carico della parte soccombente e condannare l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato i sig.ri Parte_1 ed Parte_2 hanno proposto tempestivo appello avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in

data 20/11/18, R.G. 1598/2018 che in ordine alle domande poste dalle parti ha così statuito:

“condanna – per le ragioni e i titoli di cui alla presente ordinanza – la parte resistente

Controparte_2 a corrispondere ai ricorrenti la somma complessiva di € 1.875,20, oltre

interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo;

- respinge per il resto le domande azionate dai ricorrenti nei confronti delle parti resistenti;

- dichiara le spese di questo giudizio, al pari di quelle relative al procedimento ATP rubricato

al n. 6784/2016 R.G. Trib. Monza, integralmente compensate tra le parti.”.

Lo svolgimento del giudizio di primo grado del procedimento sommario può essere riassunto come segue.

Il procedimento di cognizione sommaria era stato preceduto dal procedimento per A.T.P. n. 6784/2016 R.G.; tale fase di istruzione preventiva si concludeva il 21.09.2017 con il deposito dell’elaborato peritali dei CTU.

Con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, depositato in forma telematica in data 13.2.2018, i signori *Parte_1* ed *Parte_2* rispettivamente in qualità di coniuge e di figlio della sig.ra *Persona_1*, in proprio ed in qualità di eredi di quest’ultima, hanno convenuto in giudizio il *Controparte_4*

[...] (di seguito anche solo il *CP_1*), l’ *[...]*

Controparte_6

[...] già *[...]*

Controparte_2 (di seguito anche solo *Controparte_2*, e l’ *[...]*

[...] già *Controparte_7*

[...] (di seguito anche solo *[...]*, per ottenere il risarcimento dei danni non

patrimoniali, *iure hereditatis* e *iure proprio* patiti a seguito del [REDACTED]

Per_1 [REDACTED] evento da ricondursi – secondo la prospettazione attorea – a profili di colpa del personale medico delle strutture sanitarie convenute (*CP_1* e [REDACTED] nella gestione della complessa vicenda sanitaria che ha interessato la congiunta dal 23.9.2010 sino al momento del decesso.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si sono costituite le strutture sanitarie resistenti, contestando le argomentazioni *ex adverso* svolte, chiedendo di respingere le domande avanzate, in quanto ritenute infondate. In particolare, il [REDACTED] in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato svolgimento della procedura di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010; l'incompetenza territoriale del Giudice adito a favore di quella del Tribunale di Milano; la necessità di procedere alla conversione del rito da sommario a cognizione piena.

Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa passava in decisione.

Con ordinanza ex art. 702 bis ess c.p.c., sulla scorta degli esiti della CTU espletata nella fase di istruzione preventiva ed ammessa agli atti del presente procedimento, il giudice di Monza respingeva le domande promosse nei confronti del *Controparte_8*

[...] e condannava il solo *Controparte_2* al pagamento della somma di € 1.875,20. In particolare, il Tribunale ha escluso la configurabilità in capo al *CP_1* di *CP_1* di profili di colpa medica idonei a fondare la domanda di risarcimento azionata dai ricorrenti, in quanto la struttura sanitaria – avendo fornito piena dimostrazione del rispetto di tutte le misure preventive di ordine generale – ha soddisfatto l'onere della prova su di essa gravante, non potendosi pretendere oltre sul piano della prova in esame e pertanto ha ritenuto non riconducibile all'operato della struttura, neppure a titolo di colpa, la genesi dell' infezione della sig.ra *Per_1* .

Con riferimento alla posizione del *Controparte_2* il giudice ha imputato a quest'ultima un profilo di colpa, nel ritardo diagnostico della endocardite, dal quale è derivato in capo alla sig.ra *Per_1* unicamente un periodo di inabilità assoluta di quaranta giorni, sulla scorta degli esiti peritali.

Infine, per quanto riguarda la posizione dell'Ospedale [REDACTED] il giudice non ha ritenuto sussistenti in capo ai sanitari della struttura sanitaria profili né di colpa grave né di dolo, in considerazione della CTU, della mancanza di indicazioni chiare nelle linee guida nella gestione specifica della paziente, delle ripetute ed inconsuete variazioni del valore di INR, e della complessiva difficile gestione anticoagulante da operare. Sulla scorta di tutte queste considerazioni il Tribunale pertanto ha ritenuto che l'evento morte non può essere imputato a responsabilità professionale del personale medico dell'Ospedale [REDACTED] idonea ad integrare danni risarcibili ed ha conseguentemente rigettato le pretese risarcitorie promosse dagli attori.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza hanno proposto tempestivo appello *Pt_1*
[...] d *Parte_2*

Con unico motivo d'appello gli appellanti censurano la valutazione dell'elaborato peritale operata dal giudice di merito, ritenuta incoerente. In particolare, con riferimento al [REDACTED] gli appellanti sostengono che dalla lettura della relazione peritale emerge che "l'errata gestione della terapia anticoagulante" come effettuata dalla struttura dovrebbe essere considerata eziologicamente determinante rispetto all'esito mortale della sig.ra *Per_1* e che, invece, con riferimento al Policlinico di *CP_1* il giudice avrebbe errato laddove non ha ritenuto responsabile la struttura per il ritardo diagnostico dell'endocardite e l'errata gestione dell'infezione contratta dalla donna.

In caso di eventuale riforma della ordinanza, gli appellanti chiedono di condannare, in via tra loro concorrente e/o alternativa e/o solidale, le appellate *Controparte_1*
[...] e OSPEDALE [REDACTED] al risarcimento in loro favore dei danni non patrimoniali subiti in occasione del decesso della *Per_1* riferiti sia al danno biologico patito dalla *Per_1* e qui richiesto dai *Pt_1* *iure hereditatis* sia al danno *iure proprio* con riferimento al danno da perdita della relazione parentale sofferto dai due congiunti e cioè il marito *Parte_4* e il figlio *Parte_2*

Si sono tempestivamente costituite le appellate che hanno contestato le argomentazioni *ex adverso* svolte, ribadendo quanto già sostenuto negli atti di primo grado, e pertanto hanno chiesto in via principale l'integrale conferma della ordinanza del Tribunale.

In via preliminare, il **CP_1** ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto gli appellanti avrebbero omesso di indicare le parti del provvedimento di primo grado che intendono impugnare.

In via subordinata e condizionata all'eventuale accoglimento anche parziale dell'impugnazione, le appellate contestano la quantificazione della richiesta di risarcimento del danno operata dagli appellanti. In particolare, le strutture ospedaliere ritengono la pretesa risarcitoria non dovuta, eccessiva e non supportata da idonei elementi probatori.

Quanto al OSPEDALE **CP_2** – **Controparte_2** va osservato che la condanna riportata da detto ente è passata in giudicata in quanto non ha formato oggetto di appello da parte della struttura sanitaria né da parte degli odierni appellanti che si sono limitati a convenirla in giudizio ai soli fini dell'integrazione del litisconsorzio processuale. Detto ente si è perciò limitato ad avanzare domanda di estromissione dal giudizio con vittoria di spese.

All'udienza tenuta in data 8.10.2019, i procuratori delle parti a ciò invitati hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte, quindi la causa, all'esito del disposto scambio delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, la Corte non ravvisa nei termini in cui è stato proposto l'appello i presupposti di inammissibilità ex art. art. 342 c.p.c., così come eccepito dal **CP_1**. L'impugnazione in esame ai sensi del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. non risulta aspecifica ed espone sufficientemente le ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, criticando adeguatamente le parti che intende censurare, in linea con le recenti pronunce giurisprudenziali (cfr. *ex multis*, sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019; Sez. 6, Ord. n. 13535 del 30/05/2018).

Nel merito, il motivo di gravame risulta essere fondato e l'appello sul punto deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

La sentenza gravata non può trovare condivisione nelle valutazioni effettuate dal giudice di primo grado alla luce degli esiti peritali.

In premessa, la giurisprudenza recente – pronunciata in materia di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria – ha affermato che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (così, Cass., Sez. 3, Sent. n. 28991 del 11/11/2019)

Nel caso di specie e per quanto concerne la posizione del Policlinico, deve rilevarsi che l'infezione nosocomiale da *Pseudomonas Aeruginosa*, quale fattore causale iniziale dell'evento morte, è stata contratta dalla sig.ra Per_1 presso la struttura ospedaliera in esame, così come affermato dalla CTU e condiviso dai CTP.

Pertanto, richiamando i principi giurisprudenziali in tema di oneri probatori di cui sopra, il CP_1 non ha assolto pienamente l'onere probatorio gravante su di esso. In particolare, questo Collegio ritiene che sebbene esso abbia dimostrato il rispetto di tutte le misure preventive di ordine generale, tuttavia non è stato in grado di provare il rispetto delle misure igieniche di base, quali, ad esempio, quelle relative agli operatori, agli indumenti, all'adeguata sterilizzazione degli strumenti invasivi, alla pulizia e alla disinfezione dell'ambiente e degli arredi. In siffatta maniera, il CP_1 non ha dimostrato con idonea pienezza l'esatta esecuzione della propria prestazione e dunque l'infezione contratta nella propria struttura, tipica infezione nosocomiale, deve essere addebitata al proprio operato, configurando così una responsabilità in capo alla struttura

stessa a titolo di colpa per l'evento morte della sig.ra *Per_1*, evento da ricondursi causalmente – si ribadisce - a più fattori fra i quali va ricompreso anche il fattore iniziale della infezione *Pseudomonas Aeruginosa* con sepsi e polmonite. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il titolo di colpa deve avere natura lieve, in considerazione del pieno rispetto delle misure preventive di ordine generale e dell'avvenuta cura dell'infezione contratta dalla sig.ra *Per_1*, così come emerso dalla CTU.

Con riferimento alla posizione del [REDACTED] i Consulenti tecnici nominati dal Tribunale hanno individuato taluni errori nell'operato medico di tale struttura, eziologicamente collegati anch'essi all'esito mortale avvenuto all'interno dello stesso Ospedale [REDACTED]. Nello specifico la CTU ha osservato che l'Ospedale [REDACTED] nel tentativo di rimediare alle repentine e anomale variazioni di INR, ha adeguato la dose di Clexane “*sempre un poco in ritardo*”, rispetto a problematiche di coagulazione che in relazione alla situazione concreta e alla tipologia e natura dell'intervento effettuato non potevano certamente costituire situazioni imprevedibili.

I CTU hanno inoltre rilevato che “*la dose di Clexane, in una donna nelle stesse condizioni della signora Per_1, deve essere definita eccessiva*” (così a pp. 56 e 57 della CTU). Gli stessi Consulenti, in punto di causalità materiale, hanno conclusivamente ritenuto che tali errori di gestione anticoagulante siano causalmente riconducibili all'emorragia cerebrale sofferta dalla *Per_1*, clinicamente manifestatasi il 12.7.2011, alla quale si correla altrettanto causalmente il decesso della paziente avvenuto il giorno successivo [REDACTED].

Sul punto non può trovare condivisione la decisione del giudice di primo grado, e neppure la tesi dell'appellata, per cui l'assenza delle indicazioni delle linee guida relative alla difficile gestione sanitaria del caso specifico giustificerebbe l'operato del [REDACTED] a tal punto da non configurare sulla struttura ospedaliera stessa alcuna responsabilità. Invero, la CTU oltre ad affermare e descrivere la complessità della gestione anticoagulante in questione, ha ad ogni modo individuati due errori addebitabili alla struttura, i quali denotano evidentemente una prestazione professionale

di tipo sanitario non eseguita esattamente nell'osservanza delle regole della scienza medica.

Codesti errori, inoltre, non sono per di più risultati privi di conseguenze materiali concrete, anzi hanno causato o comunque hanno contribuito a causare un'emorragia cerebrale e dunque la morte della sig.ra *Per_1*.

Alla luce delle riportate considerazioni ritiene la Corte che neppure l'Ospedale [REDACTED] ha assolto pienamente l'onere probatorio su di sé gravante con riferimento alla prestazione sanitaria a cui si era obbligato e pertanto il trattamento terapeutico e farmacologico praticato alla *Per_1* deve ritenersi anch'esso avere colpevolmente concorso nel determinismo dell'evento fatale occorso alla donna il [REDACTED]

In definitiva ed in considerazione dei due profili di colpa appena individuati, la Corte ritiene accertata la responsabilità, ex artt. 1218 e 1228 c.c., in via solidale del *CP_1* [...] e dell' *Controparte_9* per la morte della Sig.ra *Per_1*.

Le due strutture sanitarie indicate devono per l'effetto essere conseguentemente entrambe condannate, in riforma del provvedimento del Tribunale di Monza del 20.11.2018 qui impugnato, al risarcimento, in via solidale fra loro, del danno patito dagli odierni appellanti.

Prima di passare all'esame del quantum della pretesa risarcitoria ritiene la Corte utile richiamare alla luce delle questioni da affrontarsi nel caso in esame attinenti strettamente più profili della liquidazione del danno non patrimoniale i principi in tale materia in più occasioni ribaditi dalla Suprema Corte a partire dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008 (cfr. in particolare Cass SU n° 26972/3/4/5 dell'11.11.2008) secondo cui, innanzitutto, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio ma non oltre. I giudici di legittimità hanno, anche, precisato che il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c. costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, che il richiamo di determinati tipi di pregiudizio risponde ad esigenze descrittive, ma non implica riconoscimento di distinte categorie di danno al fine di evitare duplicazioni risarcitorie che potrebbero verificarsi in caso di congiunta attribuzione del danno biologico e del

danno morale in questi termini inteso così come in caso di congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale. Le SU hanno a tale ultimo riguardo precisato, infatti, che la sofferenza nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito con esclusione della configurabilità dell'autonoma categoria del danno esistenziale (cfr. sent. cit.).

Passando alla valutazione del *quantum debeatur*, gli appellanti chiedono anzitutto *iure hereditatis* il risarcimento del danno da invalidità temporanea assoluta patita dalla congiunta dell'età di 72 anni facendo riferimento al periodo di nove mesi, tra la data di esecuzione dell'intervento preso il Policlinico di CP_1 in cui la Per_1 ha contratto infezione intra-operatoria (22/10/10) ed il [REDACTED] [REDACTED] avvenuto presso l'Ospedale [REDACTED] per una complessiva somma di € 826.546,81 in favore di Pt_1 ed Parte_2

La pretesa delle parti appellanti nei termini sopra riportati non può certamente trovare riconoscimento. Va in punto infatti osservato che come valutato dal CTU la Per_1 ha riportato a seguito del ricovero presso il Policlinico di CP_1 una invalidità temporanea totale al 100% per 30 giorni e dunque ben minore rispetto a quella vantata sicchè solo con riferimento a tale indicazione, in difetto di ulteriori elementi di segno opposto non forniti, può procedersi al calcolo dell'eventuale danno non patrimoniale patito dalla donna sotto il profilo biologico per invalidità temporanea in conseguenza del ricovero presso il CP_1 di CP_1 credito risarcitorio azionato dagli appellanti nella loro qualità di eredi della stessa e che va loro riconosciuto. Alla quantificazione di siffatto importo si perviene, in via equitativa, applicando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità pari ad € 98,00 utilizzando quale parametro di riferimento le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano alla data della liquidazione e cioè quelle del 2018, somma moltiplicata per il periodo di invalidità accertato. Sulla base della accertata invalidità temporanea dunque secondo le conclusioni raggiunte dal CTU che indicano appunto in numero di 30 i giorni di

invalidità temporanea totale sofferti, si ottiene a tale titolo l'importo di attuali € 2.940,00, somma che deve pertanto essere in tale misura riconosciuta iure hereditatis agli appellanti con condanna del **Controparte_1** al versamento di essa in loro favore.

Quanto invece al risarcimento del danno *iure proprio* patito dagli appellanti **Pt_1** e **Parte_2** per la perdita del rapporto parentale rispettivamente con la moglie e con la madre **Persona_1**, occorre osservare che in subiecta materia la giurisprudenza ha affermato costantemente che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (sul punto recentemente ed *ex multis*, Cass., Sez. 3 - Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).

Nello specifico, **Parte_1** marito di **Persona_1** settantasettenne all'epoca dei fatti, a causa di essi ha perso la propria moglie e compagna di vita con la quale non solo conviveva ma condivideva l'esistenza. E' stato provato che il vincolo matrimoniale che legava la defunta con il marito perdurava da 48 anni e dal matrimonio era nato anche l'unico figlio maschio **Pt_2** non più coabitante con loro.

Gli elementi concreti evidenziati concorrono tutti a far presumere il particolare stretto legame coniugale al contempo evidenziando la presumibile generale sofferenza psichica patita direttamente dal marito sia nel corso dell'*iter* ospedaliero condotto dalla sig.ra **Per_1** a seguito dell'intervento al cuore ed altresì il dolore sofferto dal **Pt_1** per la perdita della compagna della vita avvenuta peraltro in un'età non così avanzata. La Corte dunque sulla scorta di quanto evidenziato stima pertanto equo liquidare, facendo riferimento ai valori indicati in proposito dalle Tabelle del Tribunale di Milano del

2018, per l'ipotesi della perdita del coniuge la somma massima ivi prevista e pari ad attuali € 331.920,00.

Con riferimento invece alla pretesa risarcitoria di *Parte_2* che all'epoca aveva 47 anni, la Corte ritiene congrua e adeguata in considerazione della particolare relazione intercorrente fra il figlio unico e la propria madre, circostanza che assume certamente notevole rilevanza nella valutazione prodromica alla quantificazione del danno in liquidazione in quanto elemento concreto che porta a presumere, in assenza di elementi di segno opposto a sostegno dell'interruzione del legame affettivo tra i due, circostanza eccezionale rispetto alla normalità nei rapporti tra una madre ed un figlio, considerato peraltro che ancorché non conviventi il figlio *Pt_2* viveva anch'egli in Merone (CO) ove abitavano i suoi genitori il che rende possibile presumere una particolare vicinanza e conseguentemente una profonda sofferenza patita da *Parte_2* che ha avuto modo di seguire partecipandovi tutto il l'iter ospedaliero della madre e il decorso post operatorio, nonché il travaglio psicologico connesso a tutta la vicenda culminata nella perdita della propria genitrice. Considerato infine che *Parte_2* come detto non conviveva con i propri genitori e che anche proprio in ragione della sua età (47 anni) conduceva anche una propria vita a sé stante, la Corte ritiene congruo liquidare a titolo di danno da perdita della relazione familiare tenuto conto del valore medio delle indicazioni contenute nelle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 per casi analoghi la somma che stima essere equa in attuali €. 165.960,00.

Su tutti gli importi sopra indicati devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle SU della S.C. (cfr. Cass, n° 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Tenuto conto di questo criterio, gli interessi dovuti per il periodo intercorso dal momento della produzione del danno alla decisione, si possono calcolare applicando un tasso di interesse "ponderato" annuo sul danno rivalutato. Tale

tasso di interesse è ottenuto ponderando l'interesse legale sulla somma di cui sopra che –“devalutata” alla data del fatto con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo – si incrementa mese per mese mediante gli stessi indici di rivalutazione sino alla data della decisione. Da tale momento sino al saldo effettivo su detti importi vanno calcolati gli interessi legali.

In definitiva sulla scorta degli esposti rilievi l'appello in esame si appalesa fondato e deve pertanto essere accolto e al contempo l'ordinanza di primo grado deve essere riformata e dichiarata la responsabilità in via solidale del [...]

Controparte_4 e [...] per la morte della sig.ra Per_1 , le ridette parti devono essere condannate, in via solidale fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio di attuali € 331.920,00, in favore di Parte_1 di attuali € 165.960,00 in favore di Parte_2 Il Policlinico di CP_1 è tenuto altresì al risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* di attuali € 2.940,00, a favore di entrambe le parti appellanti, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.

L'esito complessivo della lite, compensate fra le parti le spese dell' [...] Controparte_2 mero litiscosorte processuale, in ragione della soccombenza delle parti appellate, Controparte_4 e [...] impone la condanna di queste ultime alla rifusione delle spese processuali della procedura ex art. 696 c.p.c., del primo grado e del presente grado a favore di Parte_1 e Pt_2 [...] che si liquidano come in dispositivo avuto riguardo alle tariffe di cui al D.M. 55/14, tenuto conto sia del valore della controversia calcolato in base alla somma attribuita ex art. 5 1° co DM cit., sia della attività difensiva in concreto svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. accoglie l'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* e in riforma della ordinanza del Tribunale di Monza del 20/11/18, R.G. 1598/2018, dichiara la responsabilità in via solidale del *Controparte_4* [...] e [redacted] per la morte della sig.ra *Persona_1* ;
2. condanna il *Controparte_4* e [redacted] in via solidale fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio di attuali € 331.920,00, in favore di *Parte_1* e di attuali € 165.960,00 in favore di *Parte_2* nonché il solo *Controparte_1* al risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* di attuali € 2.940,00, a favore di entrambe le parti appellanti, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. condanna *Controparte_4* e [redacted] alla rifusione in favore di *Parte_1* *Parte_2* delle spese della procedura ex art. 696 bis c.p.c. liquidate in complessivi € 5.635,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, delle spese processuali del primo grado liquidate in complessivi € 21.387,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge e di quelle del presente grado di giudizio liquidate in € 13.560,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, compensate fra le parti le spese dell' *Controparte_10*

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte, lì 8.1.2020

Il Consigliere est

dr. Letizia Ferrari da Grado

Il Presidente

dr. Alberto Massimo Vigorelli